

Art.12  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 29 febbraio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.02.2016.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 9 dicembre 2015, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 dicembre 2015, n. 60

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessori** Vincenzo Ceccarelli, Federica Fratoni

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 27 gennaio 2016

**Approvata** in data 16 febbraio 2016

**Divenuta** legge regionale 17/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge

regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 19

**Contributo straordinario di solidarietà per aiuti al popolo Saharawi.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e r), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il popolo Saharawi è composto da oltre centosessantamila rifugiati che vivono in una striscia di deserto algerino in accampamenti di tende e case di mattoni di sabbia, combattendo contro un terreno inospitale, dove d'estate la temperatura è proibitiva e d'inverno il forte vento irrita occhi e gola;

2. Dopo oltre quaranta anni di vita come profughi nei campi di Tindouf dove si registrano avversità di ogni genere, le condizioni della popolazione Saharawi hanno ora raggiunto un livello di degrado ambientale e sanitario non più accettabile, soprattutto per le fasce più vulnerabili;

3. Tali condizioni di vita, già di per sé fortemente critiche, sono ora ulteriormente aggravate dai danni derivanti dall'alluvione che si è verificata, in data 20 ottobre 2015, alle porte del deserto, rendendo non più procrastinabili interventi di solidarietà concreta finalizzati ad alleviare le sofferenze della popolazione;

4. La recente alluvione ha determinato danni materiali cui si è aggiunta anche la perdita di ingenti quantità di

cibo e di equipaggiamenti, aggravando una situazione già drammatica che, ormai da decenni, costringe migliaia di persone ad una esistenza al limite della sopravvivenza;

5. In occasione della IV Conferenza internazionale delle città gemellate con il popolo Saharawi, svoltasi il 30-31 ottobre 2015 a Piombino e a Castiglioncello, per iniziativa dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana, quaranta comuni toscani hanno riconfermato il patto di amicizia con il popolo Saharawi. Tali comuni attivano iniziative con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione che tradizionalmente vengono ospitate durante le vacanze da nuclei familiari locali;

6. Rispetto a tutte le iniziative già realizzate, è opportuno provvedere ad un ulteriore concreto segno di solidarietà, considerando specificatamente i danni della recente alluvione, da realizzare attraverso l'erogazione di un contributo a favore dell'AICCRE e quindi delle sue iniziative a favore il popolo Saharawi;

7. L'erogazione di un contributo straordinario per il popolo Saharawi trova la copertura finanziaria nell'articolo 27 ter della l.r. 3/2009, ai sensi del quale i risparmi di spesa, determinati dall'applicazione degli articoli 11, comma 3, e 27 bis della medesima l.r. 3/2009, confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti, volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali, deliberati dall'Ufficio di presidenza;

Approva la presente legge

Art. 1

Contributo straordinario di solidarietà

1. Il Consiglio regionale assegna all'Associazione

italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) un contributo straordinario di euro 15.000,00 al fine di sostenerne l'azione a favore del popolo Saharawi.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse del fondo speciale "Fondo oneri di cui all'art. 27 ter della l.r. 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali-ambientali" che trova allocazione nel bilancio 2016 del Consiglio regionale della Toscana alla missione 12, programma 10, (codifica del piano dei conti U.1.04.04.01.001) capitolo 10338.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 29 febbraio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.02.2016.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 29 gennaio 2016, n. 70

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

**Approvata** in data 16 febbraio 2016

**Divenuta** legge regionale 12/2016 (atti del Consiglio)